



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.3

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990,
TRA I COMUNI DI SUSÀ E DI MOMPANTERO PER L'ACCESSO AL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI ALUNNI
RESIDENTI NEL COMUNE DI MOMPANTERO.**

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di gennaio alle ore sedici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco | Si |
| 2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco | Giust. |
| 3. PELISSERO Giuliano - Assessore | Si |
| 4. VALERIO Cinzia - Assessore | Si |
| 5. COLAMARIA Antonella - Assessore | Si |

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sul territorio comunale di Susa sono presenti l'Istituto Comprensivo (primaria e secondaria di 1° grado) e una scuola Paritaria nei quali è iscritto un rilevante numero di alunni residenti nei comuni limitrofi;

Atteso che il Comune di Susa si pone quale polo di erogazione di un importante numero di servizi a favore anche dei cittadini dei comuni vicini e quindi anche nell'ambito dei servizi educativi e dell'istruzione scolastica;

Richiamato il presente contesto normativo:

- gli artt. 34 e 3 della Costituzione;
- l'art. 139 del D.lgs n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.lgs n. 63/2017 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- l'articolo 31 della Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007 ad oggetto "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";

Considerato ora che il Comune di Mompantero, limitrofo al territorio del Comune di Susa e di più modeste dimensioni demografiche, intendendo dare una pronta risposta alle famiglie residenti interessate, con nota prot. n. 3846 del 22.11.2021, ha richiesto a questo Comune, di stipulare apposito accordo sperimentale per consentire ai propri alunni frequentanti le scuole segusine, di usufruire del servizio di trasporto scolastico attivato da questo Comune, per le sole tratte di ritorno e con soste nel territorio di Mompantero, durante il periodo gennaio/giugno 2022. Lo stesso Comune intende valutare attentamente modi e condizioni per un'eventuale autonoma attivazione nel prossimo anno scolastico compatibile con gli equilibri di bilancio, a fronte di una rilevata necessità espressa dalla cittadinanza;

Dato atto che:

- sia il legislatore nazionale che la giurisprudenza contabile collocano i "servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità" tra quelli essenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per rendere effettivo il diritto allo studio, contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale;
- questa Amministrazione comunale garantisce il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, dimoranti nelle frazioni e in zone della Città particolarmente distanti dai plessi scolastici, in quanto concorre all'attuazione del diritto allo studio e persegue l'uguaglianza sostanziale degli studenti, pur nella consapevolezza dell'entità degli oneri economici da sostenersi. Il servizio è stato affidato ad operatore economico specializzato, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, come da determina del Responsabile dell'Area Segreteria e Servizi alle Persone n. 196 del 13.09.2021;
- con deliberazione di G.C. n. 118 del 21.12.2021 si sono determinate le nuove tariffe del trasporto scolastico, a valere dal 1° gennaio 2022, al fine di allinearsi alle indicazioni del legislatore nazionale e della giurisprudenza contabile ed avvicinarsi all'indice di copertura mediamente perseguito dai comuni che si attesta tra il 20% e il 30%;

Ricordato che si sono tenute alcune riunioni tra le due amministrazioni volte a definire e condividere un'ipotesi di accordo per un parziale utilizzo del servizio a favore anche dei cittadini residenti a Mompantero;

Dato atto che:

- l'Ufficio Scuola ha provveduto a contattare l'appaltatore del servizio per verificare la fattibilità tecnica dell'operazione e a richiedere apposito preventivo di spesa per il servizio aggiuntivo di trasporto degli alunni nel territorio di Mompantero per la sola tratta di ritorno,

previa individuazione di idonee fermate, a condizione che il servizio così novato non comporti particolare pregiudizio per gli utenti di Susa (l'orario di rientro per gli studenti del comune di Susa non venga posticipato oltre i 15 minuti rispetto a quello attuale);

- l'appaltatore ha quantificato la maggior spesa del servizio aggiuntivo in € 2.403,50;
- attualmente sono iscritti al servizio n. 24 utenti a fronte di una capienza massima di 32, pertanto sussiste la disponibilità di posti;

Specificato che il Comune di Mompantero si impegna a riconoscere al Comune di Susa la somma di € 5.000,00, a titolo di rimborso forfettario destinato a coprire il maggior costo del servizio e una quota parte dei costi generali del servizio contribuendo, a migliorarne la percentuale di copertura, ora stimata nel 17,33%;

Ritenuto per quanto sopra descritto che sussistano le condizioni e i requisiti tecnici nonché l'interesse pubblico per il Comune di Susa a concludere il presente accordo di collaborazione con il Comune di Mompantero, sia in quanto persegue gli obiettivi di più ampio respiro quali una gestione ottimizzata delle risorse pubbliche e un utilizzo efficiente del servizio medesimo sia in quanto la compartecipazione economica da parte del Comune di Mompantero copre la spesa del nuovo servizio e anche una quota parte dei costi generali contribuendo a migliorarne la percentuale di copertura;

Ricordato inoltre che è un obiettivo programmatico di questa Amministrazione comunale, nello svolgimento di compiti istituzionali, instaurare collaborazioni coordinate e sinergiche con altri/enti pubblici comuni limitrofi attraverso accordi/convenzioni e altri istituti giuridici previsti dal vigente ordinamento per gestire in modo efficace, efficiente e sostenibile servizi/attività e funzioni amministrative di interesse comune;

Richiamata ora la seguente normativa:

- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede espressamente forme di cooperazione con altri Comuni per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;
- l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della L. 241/1990 recita testualmente:
- *Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*
- *Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.*
- *2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente";*
- il D.M. 31.01.1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione il quale all'art. 3, punto C, conferisce ai Comuni la possibilità di utilizzare gli scuolabus da parte di alunni o bambini abitanti in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la scuola frequentata a condizione che i rapporti tra gli Enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dal TUEL 267/2000;

Atteso che l'istituto dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni consente forme di cooperazione per il perseguimento di un'attività di pubblico interesse a favore della collettività e costituisce un valido strumento per rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale ed adeguata, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione e ai principi generali cui deve ispirarsi la pubblica amministrazione;

Visto ora, lo schema di "Accordo ex art. 15 della L. 241/1990, tra i Comuni di Susa e di Mompantero per l'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di alunni residenti nel

comune di Mompantero per il periodo gennaio/giugno 2022” da allegarsi alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare;

Richiamato il Regolamento del Comune di Susa per l’accesso ai servizi scolastici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10/08/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, del responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000;

Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare**, per i motivi espressi in narrativa ed a carattere sperimentale, lo schema di Accordo ex art. 15 della L. 241/1990, tra i Comuni di Susa e di Mompantero per l’accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di alunni residenti nel comune di Mompantero, per il periodo gennaio/giugno 2022, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. **Di demandare** al Responsabile dell’Area Segreteria e Servizi alle Persona, la definizione di tutti i successivi atti derivanti dalla presente approvazione, compresa la modifica del contratto vigente con l’appaltatore ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, dando atto che ha facoltà di inserire nell’Accordo, tutte le integrazioni e precisazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ed utili al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento.
4. **Di dare** atto che il Responsabile dell’area finanziaria dovrà considerare quanto sopra ai fini del bilancio di previsione 2022/2024 in corso di predisposizione.
5. **Di dichiarare**, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4[^] - del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone